

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64



Edizione
in lingua italiana

58° anno

Comunicazioni e informazioni

21 febbraio 2015

Sommario

II *Comunicazioni*

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

Banca centrale europea

2015/C 64/01	Accordo, del 13 novembre 2014, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'Accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria	1
2015/C 64/02	Accordo, del 31 dicembre 2014, tra la Lietuvos bankas e la Banca centrale europea in relazione alla somma accreditata alla Lietuvos bankas da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea	5

IT

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2015/C 64/03	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo	7
--------------	---	---

2015/C 64/04	Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [cfr. l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 del Consiglio del 22 luglio 2014]	8
--------------	--	---

Commissione europea

2015/C 64/05	Tassi di cambio dell'euro	9
--------------	---------------------------------	---

II

(Comunicazioni)

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

BANCA CENTRALE EUROPEA

ACCORDO

del 13 novembre 2014

tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'Accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria

(2015/C 64/01)

1. **Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)**
1, Knyaz Alexander I Sq.
1000 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

Danmarks Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
DANMARK

Hrvatska narodna banka
Trg hrvatskih velikana 3
HR-10002 Zagreb
HRVATSKA

Lietuvos bankas
Gedimino pr. 6
LT-01103 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA

Magyar Nemzeti Bank
Budapest
Szabadság tér 8/9
1054
MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
POLSKA/POLAND

Banca Națională a României
Strada Lipscani nr. 25, sector 3
030031 București
ROMÂNIA

Sveriges Riksbank
 Brunkebergstorg 11
 SE-103 37 Stockholm
 SVERIGE

Bank of England
 Threadneedle Street
 London EC2R 8AH
 UNITED KINGDOM

e

2. Banca centrale europea (BCE)

(di seguito, le «Parti»)

considerando quanto segue

1. Nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito, la «risoluzione»), il Consiglio europeo ha convenuto di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») in concomitanza con l'avvio della terza fase dell'unione economica e monetaria il 1º gennaio 1999.
2. Ai sensi della risoluzione, l'AEC II contribuisce a garantire che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'AEC II orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l'adozione dell'euro.
3. La Lituania, quale Stato membro con deroga, è parte dell'AEC II dal 2004; la Lietuvos bankas è parte dell'Accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (¹), modificato dall'Accordo del 21 dicembre 2006 (²), dall'Accordo del 14 dicembre 2007 (³), dall'Accordo dell'8 dicembre 2008 (⁴), dall'Accordo del 13 dicembre 2010 (⁵) e dall'Accordo del 21 giugno 2013 (⁶) e dall'Accordo del 6 dicembre 2013 (⁷) (di seguito congiuntamente denominati «Accordo tra le banche centrali sull'AEC II»).
4. Ai sensi dell'articolo 1 della Decisione 2014/509/UE del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1º gennaio 2015 (⁸), la deroga ad essa concessa ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003 è abrogata a decorrere dal 1º gennaio 2015. Dal 1º gennaio 2015 l'euro sarà la moneta della Lituania e a decorrere dalla medesima data, la Lietuvos bankas non sarà più parte dell'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II.
5. Si rende quindi necessario modificare l'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II, prendendo atto dell'abrogazione della deroga in favore della Lituania,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Modifiche all'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II in considerazione dell'abrogazione della deroga per la Lituania

La Lietuvos bankas cessa di essere parte all'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Articolo 2

Sostituzione dell'allegato II all'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II

L'allegato II all'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato al presente accordo.

(¹) GU C 73, 25.3.2006, pag. 21.

(²) GU C 14, 20.1.2007, pag. 6.

(³) GU C 319, 29.12.2007, pag. 7.

(⁴) GU C 16, 22.1.2009, pag. 10.

(⁵) GU C 5, 8.1.2011, pag. 3.

(⁶) GU C 187, 29.6.2013, pag. 1.

(⁷) GU C 17, 21.1.2014, pag. 1.

(⁸) GU L 228, 31.7.2014, pag. 29.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. Il presente accordo modifica l'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2015.

2. Il presente accordo è redatto in inglese e debitamente sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle parti. La BCE, che conserva l'accordo originale, invia una copia dell'accordo conforme all'originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all'area dell'euro. L'accordo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 novembre 2014

A nome e per conto

della Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)

A nome e per conto

della Narodowy Bank Polski

A nome e per conto

della Česká národní banka

A nome e per conto

della Banca Națională a României

A nome e per conto

della Danmarks Nationalbank

A nome e per conto

della Sveriges Riksbank

A nome e per conto

della Hrvatska narodna banka

A nome e per conto

della Bank of England

A nome e per conto

della Lietuvos bankas

A nome e per conto

della Banca centrale europea

A nome e per conto

della Magyar Nemzeti Bank

ALLEGATO

LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI SULL'AEC II

con effetto dal 1º gennaio 2015

(in milioni di euro)

Banche centrali aderenti al presente accordo	Limiti massimi (¹)
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	530
Česká národní banka	780
Danmarks Nationalbank	740
Hrvatska narodna banka	450
Magyar Nemzeti Bank	700
Narodowy Bank Polski	1 940
Banca Națională a României	1 110
Sveriges Riksbank	1 000
Bank of England	4 750
Banca centrale europea	nessuno

(¹) Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all'AEC II.

Banche centrali appartenenti all'area dell'euro	Limiti massimi
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	nessuno
Deutsche Bundesbank	nessuno
Eesti Pank	nessuno
Central Bank of Ireland	nessuno
Bank of Greece	nessuno
Banco de España	nessuno
Banque de France	nessuno
Banca d'Italia	nessuno
Central Bank of Cyprus	nessuno
Latvijas Banka	nessuno
Lietuvos bankas	nessuno
Banque centrale du Luxembourg	nessuno
Central Bank of Malta	nessuno
De Nederlandsche Bank	nessuno
Oesterreichische Nationalbank	nessuno
Banco de Portugal	nessuno
Banka Slovenije	nessuno
Národná banka Slovenska	nessuno
Suomen Pankki	nessuno

ACCORDO

del 31 dicembre 2014

tra la Lietuvos bankas e la Banca centrale europea in relazione alla somma accreditata alla Lietuvos bankas da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

(2015/C 64/02)

LA LIETUVOS BANKAS E LA BANCA CENTRALE EUROPEA,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione (UE) 2015/287 della Banca centrale europea del 31 dicembre 2014, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Lietuvos bankas (BCE/2014/61) (¹), l'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la Lietuvos bankas è tenuta a trasferire alla Banca centrale europea (BCE) a decorrere dal 1º gennaio 2015, in conformità all'articolo 48.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo Statuto del SEBC»), è pari a 338 656 541,82 EUR.
- (2) Ai sensi dell'articolo 30.3 dello Statuto del SEBC e all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/287 (BCE/2014/61), a decorrere dal 1º gennaio 2015 la BCE è tenuta ad accreditare alla Lietuvos bankas un importo denominato in euro equivalente alla somma complessiva in euro del contributo in attività di riserva della Lietuvos bankas, fatte salve le specificazioni di cui all'articolo 3 della medesima decisione. La BCE e la Lietuvos bankas concordano nel fissare in 239 453 709,58 EUR il credito della Lietuvos bankas, al fine di assicurare che il rapporto tra l'ammontare in euro del credito della stessa e la somma complessiva in euro delle somme accreditate alle altre banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «altre BCN») sia pari al rapporto tra la ponderazione della Lietuvos bankas nello schema di capitale della BCE e le ponderazioni complesse nel medesimo schema delle altre BCN.
- (3) La differenza tra gli importi di cui ai considerando 1 e 2 risulta: a) dall'applicazione, al valore delle attività di riserva in valuta già trasferite dalla Lietuvos bankas in virtù dell'articolo 30.1 dello Statuto del SEBC, degli «attuali tassi di cambio» di cui all'articolo 48.1 dello Statuto del SEBC; e b) dall'effetto degli adeguamenti dello schema di capitale della BCE al 1º gennaio 2004, 1º gennaio 2009 e 1º gennaio 2014 in virtù dell'articolo 29.3 dello Statuto SEBC e dello schema di capitale esteso al 1º maggio 2004 e al 1º gennaio 2007 e 1º luglio 2013 in virtù dell'articolo 48.3 dello Statuto SEBC sui crediti detenuti dalle altre BCN in conformità dell'articolo 30.3 dello Statuto del SEBC.
- (4) Alla luce della differenza sopra menzionata, la BCE e la Lietuvos bankas concordano che il credito di quest'ultima possa essere ridotto compensandolo con l'ammontare che la Lietuvos bankas è tenuta a conferire alle riserve e agli accantonamenti della BCE conformemente all'articolo 48.2 dello Statuto e all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/287 (BCE/2014/61), nel caso in cui il credito della Lietuvos bankas sia maggiore dell'importo di 239 453 709,58 EUR.
- (5) La BCE e la Lietuvos bankas dovrebbero accordarsi su altri aspetti della procedura per accreditare la somma a quest'ultima, tenendo conto del fatto che, a seconda degli andamenti dei tassi di cambio, potrebbe essere necessario aumentare, e non ridurre, il credito rispetto all'importo indicato nel considerando 2.
- (6) Il Consiglio direttivo ha approvato la conclusione da parte della BCE del presente accordo, che riguarda una decisione da adottarsi a norma dell'articolo 30 dello Statuto del SEBC, in conformità dell'articolo 10.3 dello Statuto del SEBC e della procedura in esso delineata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Procedura di accreditamento delle somme alla Lietuvos bankas

1. Se la somma che la BCE deve accreditare alla Lietuvos bankas in conformità dell'articolo 30.3 dello Statuto del SEBC e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/287 (BCE/2014/61) (di seguito il «credito») è superiore a 239 453 709,58 EUR ad una qualunque delle date di regolamento in cui la BCE riceve attività di riserva in valuta dalla Lietuvos bankas, in linea con l'articolo 3 della decisione (UE) 2015/287 (BCE/2014/61), allora il credito è ridotto

^(¹) GU L 50 del 21.2.2015, pag. 44.

a 239 453 709,58 EUR a partire dalla medesima data. Tale riduzione è effettuata compensando il credito con l'importo con il quale la Lietuvos bankas è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE a decorrere dal 1º gennaio 2015 conformemente all'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC e all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/287 (BCE/2014/61). L'importo compensato è trattato come un contributo anticipato alle riserve e agli accantonamenti della BCE in linea con l'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC e l'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/287 (BCE/2014/61), contributo che è da ritenersi effettuato alla data in cui la compensazione ha avuto luogo.

2. Se la somma con la quale la Lietuvos bankas è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE in conformità dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/287 (BCE/2014/61) è inferiore alla differenza tra l'importo del credito della Lietuvos bankas e 239 453 709,58 EUR, allora l'importo di tale credito è ridotto a 239 453 709,58 EUR: a) effettuando una compensazione in linea con il paragrafo 1 di cui sopra; e b) effettuando un pagamento dalla BCE alla Lietuvos bankas in euro pari alla differenza in meno derivante da tale compensazione. Qualunque importo che la BCE sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1º gennaio 2015. La BCE dà istruzioni, a tempo debito, affinché tale importo e i relativi interessi netti maturati siano trasferiti mediante il Sistema di trasferimento espresso automatizzato di regolamento lordo in tempo reale trans-europeo (TARGET 2). Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di interesse marginale utilizzato dall'Eurosi-sistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3. Se il credito della Lietuvos bankas è inferiore a 239 453 709,58 EUR alla data finale nella quale la BCE riceve attività di riserva in valuta dalla Lietuvos bankas conformemente all'articolo 3 della Decisione (UE) 2015/287 (BCE/2014/61), allora il credito è aumentato a quella data a 239 453 709,58 EUR e la Lietuvos bankas paga alla BCE un importo in euro pari alla differenza. Qualunque importo che la Lietuvos bankas sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1º gennaio 2015 e deve essere pagato alla data finale nella quale la BCE riceve dalla Lietuvos bankas le attività di riserva in valuta in conformità all'articolo 3 della decisione (UE) 2015/287 (BCE/2014/61).

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Il presente accordo entra in vigore il 1º gennaio 2015.

2. Il presente accordo è redatto in inglese in duplice originale debitamente sottoscritto dalle parti. La BCE e la Lietuvos bankas detengono ciascuna un originale.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2014

Per la Lietuvos bankas

Vitas VASILIAUSKAS

Governatore

Per la Banca centrale europea

Mario DRAGHI

Presidente

IV

*(Informazioni)***INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA****CONSIGLIO**

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

(2015/C 64/03)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (CE) n 2580/2001 del Consiglio (²).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (³).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

(¹) GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(²) GUL 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(³) GUL 296 del 21.9.2004, pag. 16.

Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

[cfr. l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 del Consiglio del 22 luglio 2014]

(2015/C 64/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di persone, gruppi e entità elencati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 del Consiglio del 22 luglio 2014 (¹).

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001 (²), prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti alle summenzionate persone, gruppi e entità elencati. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio ha modificato le sue motivazioni di conseguenza.

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione aggiornata del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
(all'attenzione di: CP 931 designazioni)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro il 26 febbraio 2015.

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC (³). Per poter essere valutate in occasione del prossimo riesame, siffatte richieste dovranno essere presentate entro il 6 marzo 2015.

Si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento). Un elenco aggiornato delle autorità competenti è disponibile sul web al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

(¹) GU L 217 del 23.7.2014, pag. 1.

(²) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(³) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (¹)

20 febbraio 2015

(2015/C 64/05)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1298	CAD	dollari canadesi	1,4073
JPY	yen giapponesi	133,91	HKD	dollari di Hong Kong	8,7635
DKK	corone danesi	7,4612	NZD	dollari neozelandesi	1,4960
GBP	sterline inglesi	0,73480	SGD	dollari di Singapore	1,5360
SEK	corone svedesi	9,5213	KRW	won sudcoreani	1 254,90
CHF	franchi svizzeri	1,0718	ZAR	rand sudafricani	13,1681
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,0642
NOK	corone norvegesi	8,5930	HRK	kuna croata	7,7125
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 510,22
CZK	corone cecche	27,508	MYR	ringgit malese	4,1221
HUF	fiorini ungheresi	305,68	PHP	peso filippino	50,016
PLN	zloty polacchi	4,1812	RUB	rublo russo	70,2000
RON	leu rumeni	4,4568	THB	baht thailandese	36,777
TRY	lire turche	2,7835	BRL	real brasiliiano	3,2432
AUD	dollari australiani	1,4399	MXN	peso messicano	16,9572
			INR	rupia indiana	70,3122

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

